

## DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 6 maggio 1998, del comma 21 dell'articolo 1 del

### DISEGNO DI LEGGE N. 3095

*«Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni»*

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

di concerto col Ministro del tesoro  
e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 4229)

*approvato dalla Camera dei deputati il 23 febbraio 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 febbraio 1998*

---

Semplificazione di procedure in materia  
di trasformazioni territoriali ed immobiliari

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - *1.* In ogni caso in cui un'attività privata avente ad oggetto trasformazioni territoriali e immobiliari sia oggetto di una pluralità di atti di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, il soggetto interessato rivolge istanza al sindaco del comune nel cui territorio è localizzato l'intervento.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza il sindaco ne trasmette copia a ciascuna amministrazione competente all'emanazione degli atti di cui al comma 1, che è tenuta a rispondere entro venti giorni dal ricevimento della stessa. In mancanza di risposta nel termine da parte della singola amministrazione si considera acquisito l'assenso di questa all'iniziativa proposta.

3. Ai fini di cui al comma 2, il sindaco può convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, il sindaco deve provvedere con atto espresso motivato, dandone comunicazione all'interessato nei successivi dieci giorni. L'atto del sindaco tiene luogo di tutti gli atti di cui al comma 1.

5. L'istanza di cui al comma 1 si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente l'atto del sindaco di cui al comma 4, nel termine ivi stabilito. In tal caso, si applica la disciplina di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. È fatto salvo il procedimento di valutazione di impatto ambientale laddove previsto dalla legge statale o regionale. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero con legge regionale secondo la rispettiva competenza, possono essere previste altre ipotesi nelle quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo».

